

Art. 1 - Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

| | |
|---|--|
| Responsabilità Civile verso Terzi | € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
| | € 5.000.000,00 per persona; |
| | € 5.000.000,00 per danni a cose. |
| Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
| | € 2.500.000,00 per persona. |

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati, così pure che nel caso di attivazione contemporanea per un singolo sinistro della garanzia RCT ed RCO l'esposizione globale della Società per tale evento non potrà superare il massimale di € 6.000.000,00.

Art. 2 - Limiti di risarcimento

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'art. 1 ed alle condizioni tutte della presente polizza, per le sottoriportate garanzie liquiderà i danni mediante l'applicazione dei limiti di risarcimento a fianco indicati.

| Garanzia | Limiti di risarcimento |
|--|---|
| Danni da incendio (art. 7 - punto 17 – Sez. 3) | € 350.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
| Danni da inquinamento accidentale (art. 7 - punto 18 – Sez. 3) | € 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Interruzioni e sospensioni di attività (art. 7 - punto 19 – Sez. 3) | € 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Danni a cose in consegna e custodia (art. 7 - punto 20 – Sez. 3) | € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
| Danni a veicoli (art. 7 - punti 23 e 24 – Sez. 3) | € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
| Danni a condutture ed impianti sotterranei (art. 7 - punto 29 – Sez. 3) | € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
| Danni da cedimento e franamento del terreno (art. 7 - punto 30 - Sez. 3) | € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
| Danni da furto (art. 7 - punto 41 – Sez. 3) | € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo |
| Danni da rimozione veicoli (art. 7 - punto 42 – Sez. 3) | € 20.000,00 per sinistro e € 100.000,00 per anno assicurativo |

Art. 2 bis) – Scoperti e franchigie

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'art. 1 ed alle condizioni tutte della presente polizza, per le sottoriportate garanzie liquiderà i danni mediante l'applicazione degli scoperti/franchigie a fianco indicati.

| Garanzia | Scoperto/Franchigia |
|--|---------------------------------|
| Danni da incendio (Art. 7 - punto 17 – Sez. 3) | 10% con il minimo di € 2.500,00 |
| Danni da inquinamento accidentale (Art. 7 - punto 18 – Sez. 3) | 10% con il minimo di € 2.500,00 |
| Interruzioni e sospensioni di attività (Art. 7 - punto 19 – Sez. 3) | 10% con il minimo di € 2.500,00 |
| Danni a condutture ed impianti sotterranei (Art. 7 - punto 29 – Sez. 3) | 10% con il minimo di € 2.500,00 |
| Danni da cedimento e franamento del terreno (Art. 7 - punto 30 – Sez. 3) | 10% con il minimo di € 5.000,00 |
| Danno biologico (Art. 2 – Sez. 2) | € 2.500,00 |